

N. 6534/2013 R.G.A.C.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
**- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -**

in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile iscritta al n. 6534 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, vertente

**TRA**

**BETTING 2000 s.r.l.** in liquidazione, in Amministrazione Giudiziaria, (cf e p. iva 06203901001), con sede legale in Napoli, alla via Eleonora Duse, 29, in persona del Custode ed Amministratore Giudiziario, legale rapp.te p.t., dott. Antonio Telese, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Cimadomo, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Lomonaco n. 3, giusta procura in atti

**OPPONENTE**

**E**

**SHARING S.R.L.**, P.I. 07032181211, in persona del legale rappresentante p.t., elett.dom.ta in Napoli ALL'Emiciclo Capodimonte n. 156/d presso lo studio dell'Avv. Fulvio Arpaia, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti

**OPPOSTA**

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo;

**Conclusioni:** come da verbale del 17.3.2016

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'opponente ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 8286/13, emesso in data 9.11.2012 dal Tribunale di Napoli e notificato il 23.1.2013, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla



opposta la somma di € 5.445,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, per mancato pagamento di un servizio di assistenza tecnica.

Eccepiva l'opponente l'incompetenza del Giudice adito per essere competente un collegio arbitrale, l'infondatezza della domanda per mancata autorizzazione del Giudice, trattandosi di società sottoposta ad amministrazione giudiziaria nonché per mancata prova dell'espletamento dell'attività per la quale è stato ingiunto il d.i..

Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione

Con ordinanza del 10.4.2014 veniva concessa la provvisoria esecuzione.

All'udienza del 10.1.2015 veniva escusso un teste

All'udienza del 17.3.16 venivano fatte precisare le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..

L'opposizione è infondata e va rigettata.

In ordine alla devoluzione del presente giudizio al un Collegio arbitrale, con ordinanza del 10.4.2014 veniva evidenziato non solo che il contratto era privo di data, ma anche - in via assorbente - che dello stesso, depositato in copia soltanto in prima udienza, ne veniva immediatamente contestata la conformità all'originale.

Nella fattispecie in esame l'eccezione non può considerarsi generica, come sostenuto dall'opponente nelle memorie *ex art.* 183 comma VI e nella comparsa conclusionale.

Invero parte opposta ha negato (p. 2 comparsa di costituzione e risposta ed in sede di prima udienza) di aver sottoscritto un contratto con relativa clausola compromissoria.

La contestazione di conformità all'originale non potrebbe considerarsi generica, posto che la contestazione era specifica e diretta all'inesistenza stessa di una clausola compromissoria.

Era a questo punto onere dell'opponente quello di depositare il contratto in originale.

Tale deposito non è mai avvenuto.

Tra l'altro l'opposta risulta aver sottoscritto per approvazione soltanto le disposizioni contenute negli artt. 2,3,5, e non quella di cui all'art. 9, prevedente la clausola compromissoria.

Parte opponente ritiene che, essendo la relativa previsione oggetto di trattativa tra le parti, per giurisprudenza pacifica la stessa non poteva considerarsi inefficace *ex art.* 1341 c.c..

Parte opponente, tuttavia, non ha provato che l'art. 9 del contratto sia stato oggetto di trattativa, né ha articolato richieste istruttorie sul punto.

Infondata è, altresì, l'eccezione secondo la quale, considerato inefficace il contratto depositato in copia, parte opposta avrebbe dovuto proporre necessariamente domanda *ex art.* 2041 c.c..



Premesso che l'inefficacia concerne esclusivamente la clausola compromissoria, in ogni caso trattasi di un contratto atipico per il quale, ai sensi dell'art. 1350 c.c., non è indispensabile la forma scritta *ad substantiam*.

Infondata è, altresì, l'eccezione relativa all'inefficacia dell'iniziativa intrapresa dall'amministrazione giudiziario nei confronti della società, trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione per il quale era necessaria l'autorizzazione del Giudice.

Premesso che la prestazione in oggetto, tenuto conto del suo valore economico non eccessivo, non appare un atto di straordinaria amministrazione, ma un'ipotesi rientrante nei poteri gestionali dell'Amministratore Giudiziario per i quali non era necessaria un'autorizzazione del GIP, in ogni caso l'eventuale mancanza di poteri dell'Amministratore Giudiziario non è opponibile a terzi.

Qualora ritenuto opportuno l'opponente, se vorrà, potrà proporre un autonomo giudizio nei confronti dell'Amministratore Giudiziario al fine di accertare le sue responsabilità per la fattispecie in esame.

Nel merito il credito risulta provato non solo dal contratto depositato dalla stessa opponente (S.U. n. 13533/2001), ma anche da fatture ed estratti autentici.

L'attività della opposta, infine, è stata ampiamente provata anche con prova testimoniale.

Il teste Ranieri Luigi Francesco Alfredo, invero, della cui genuinità ed attendibilità non vi è motivo di dubitare, essendo stato dipendente della opponente, ha espressamente riconosciuto gli interventi eseguiti dalla Sharing s.r.l.

Per queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata.

Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto "*... si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*".

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna la Betting 2000 s.r.l. in liquidazione, al pagamento, in favore della Sharing s.r.l., delle spese relative al presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 20,00 per spese ed euro 2.480,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per



legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Fulvio Arpaia, anticipatorio.

Così deciso in Napoli, in data 9 giugno 2016

Il Giudice  
dott. Fabio Perrella

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.



